

**COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA**

Rep. n.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARI SARDO E CARDEDU PER LA CONDUZIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di febbraio nella Sede Comunale di Bari Sardo,

TRA

Il Comune di Bari Sardo, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Fanni Paolo Sebastiano, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato come Comune "capo convenzione" avente Codice Fiscale 82001410917

E

il Comune di Cardedu, rappresentato dal Sindaco pro tempore Prof. Boi Giambeppe domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente Codice Fiscale 91001010916,

PREMESSO

che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 Agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;

Che il Consiglio Comunale di Bari Sardo, con propria deliberazione n. 3 del 3.1.2014 e il Consiglio Comunale di Cardedu, con propria deliberazione n. 1 del 26.2.2014 dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

Che, al 31 Dicembre 2013 (anno precedente alla data di convenzionamento), il Comune di Bari Sardo conta una popolazione residente di 4040 abitanti e il Comune di Cardedu conta una popolazione residente di 1841 abitanti, per un totale di 5881 abitanti e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Prefettura di Cagliari, gestione dell'Albo dei Segretario comunali e provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe III[^];

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Bari Sardo e di Cardedu al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei

principi di efficienza ed efficacia.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Bari Sardo ed al Sindaco del Comune di Bari Sardo spettano la nomina e la revoca del Segretario, sentito l'altro Sindaco.

3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dal riconoscimento della stessa da parte della Prefettura di Cagliari, gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

La scadenza della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale di ciascuno dei due Sindaci, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei Consigli Comunali, con atto espresso, da adottarsi, comunque, entro il 60° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale. Il recesso sarà operativo dalla data decisa concordemente tra le parti, o, in difetto, non prima di 2 (due) mesi dalla comunicazione.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della Segreteria Convenzionata, mentre alla Prefettura di Cagliari, gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sardegna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di Bari Sardo.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale presterà servizio per complessive 36 ore settimanali in ragione di n. 24 ore presso il Comune di Bari Sardo e di n. 12 ore presso il Comune di Cardedu.

Il Segretario titolare della segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi, sentito lo stesso Funzionario.

5. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla corresponsione della retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro.

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'espletamento delle sue funzioni.

Il rimborso delle spese relative a missioni saranno liquidate direttamente dal Comune nel cui interesse la missione è stata svolta.

Qualora la missione sia svolta nell'interesse dei due Comuni, la liquidazione sarà disposta dal Comune di Bari Sardo ed il relativo onere ripartito nella stessa proporzione stabilita per la ripartizione delle spese. E così pure nella stessa misura è fissata la compartecipazione alle spese per i corsi di aggiornamento, formazione, ecc. effettuati dal Segretario Comunale nell'interesse dei due Comuni.

Fermo restando che l'importo complessivo del diritto di rogito non potrà eccedere i limiti globali

previsti dalle vigenti disposizioni di legge, le somme spettanti, per quanto attiene il Comune di Cardedu, saranno versate, dopo il relativo riparto, al Comune di Bari Sardo, che ne curerà il pagamento diretto al beneficiario ed agli Enti competenti ed istituti previdenziali ed assistenziali, unitamente alle altre competenze retributive del mese in cui tali versamenti sono disposti.

6. RIPARTO DELLE SPESE

Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per 2/3 al Comune di Bari Sardo e per 1/3 al Comune di Loceri.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Il Comune di Cardedu rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico entro il 27 di ogni mese. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà al Comune di Cardedu la somma da rimborsare mensilmente. La quota a carico del Comune di Cardedu relativa al rimborso delle spese di viaggio verrà rimborsata trimestralmente sulla base della documentazione presentata dal Segretario.

7. RELAZIONE ANNUALE

I Comuni convenzionati si trasmettono annualmente e reciprocamente una relazione sull'andamento del Servizio convenzionato.

8. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di Cagliari, Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

9. COMPETENZE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale del Comune di Bari Sardo e di Cardedu e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2013 (anno precedente a quello del convenzionamento), sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Cagliari, Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
BARI SARDO**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
CARDEDU**